Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 dicembre 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* ,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1953, n. 925.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Singapore (Asia Britannica) ed istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Singapore (Asia Britannica) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Singapore (Asia Britannica) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le Isole di Singapore, Cocos Keeling e Christmas; la Federazione degli Stati malesi composta degli Stati di Johore, Perak, Selangor, Negri, Sembilan, Pehang, Kedah, Kelantan, Trenggam, Perlis, Penange e Malacca; i possedimenti britannici del Borneo settentrionale di Brumei e Sarawak.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 2 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 79. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1953, n. 926.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Colon (Panama), ed istituzione di un Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Colon (Panama) alle dipendenze della Legazione d'Italia in Panama è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Consolato di 2ª categoria in Colon (Panama) con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Colon.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare esistente presso la Legazione in Panama è modificata come segue: il Territorio dello Stato eccettuata la provincia di Colon, il possedimento americano della Zona del Canale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 77. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 927.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera per il ragazzo della strada », con sede in Roma.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera per il ragazzo della strada », con sede in Roma, e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da mons. Giovanni Patrizio Carroll Abbing e viene approvato lo statuto della fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 80. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1953.

Tariffe per il trasporto via mare degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 30 del testo unico del provvedimento sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 81 del regolamento sull'emigrazione, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Visto il decreto interministeriale in data 26 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 19, foglio n. 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1951;

Visto le domande delle Società di navigazione « Italia » e « Lloyd Triestino » intese ad ottenere l'aumento del 50 % sul prezzo di trasporto dei connazionali indigenti e dei marinai naufraghi che, su richiesta delle autorità consolari italiane, rimpatriano sulle navi, di qualsiasi bandiera, in servizio di emigrazione, inscritte in patente di vettore, o autorizzate, di volta in volta, a compiere viaggi transoceanici per il trasporto di emigranti;

Considerato che la richiesta di cui sopra si ritiene giustificata ed equa avuto riguardo agli aumenti sensibili verificatisi nei vari elementi di spesa per l'esercizio delle navi (combustibile, equipaggio, generi alimentari, ecc.);

Sentita la Commissione tecnica consultiva dell'emigrazione, istituita con decreto del Ministero degli affari esteri in data 29 dicembre 1945;

Visto la nota n. 128632 in data 17 luglio 1953 del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, con la quale viene dato l'assenso alla concessione dell'aumento richiesto come sopra;

Decreta:

Il prezzo da corrispondersi ai vettori di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri per disposizione, o per richiesta di un agente diplomatico e consolare, già fissato in L. 1000 viene stabilito in L. 1500 al giorno, a persona compreso il vitto.

Per i fanciulli di età superiore ai tre anni ed inferiore ai dodici, il prezzo da corrispondersi viene stabilito in L. 750 al giorno.

Il trasporto dei fanciulli sotto i tre anni è eseguito gratuitamente.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1953 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 luglio 1953

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1953
Registro n. 48 Esteri, foglio n. 144.

(6225)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1953.

Sostituzione di un componente della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma;

Vista la nota n. 27116 in data 14 luglio 1953, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma comunica che le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori, nell'impossibilità da parte del sig. Senatore Gaetano, membro della Commissione suindicata, di assolvere l'incarico conferitogli hanno designato a sostituirlo il sig. Francesco Parsi;

Decreta:

Il sig. Francesco Parsi è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma in sostituzione del sig. Senatore Gaetano.

Roma, addì 9 novembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(6124)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1953.

Proroga del corso legale e del cambio delle monete metalliche di lega Italma da lire 10 e da lire 5.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405;

Visto il decreto Ministeriale n. 252455 in data 15 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 177, che determina la data di cessazione del corso legale e di cambio delle monete metalliche in lega Italma nei tagli da L. 10 e da L. 5 la cui fabbricazione ed emissione furono autorizzate con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di cessazione e di cambio di dette monete;

Decreta:

Le monete metalliche in lega Italma nei tagli da L. 10 e da L. 5, la cui fabbricazione ed emissione furono autorizzate con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, cesseranno di avere corso legale col 31 marzo 1954 e saranno cambiate dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dalla Tesoreria centrale fino al 30 giugno 1954.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1953

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1953
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 295. — GRIMALDI

(6226)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1953.
Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;
Ritenuta l'opportunità di stabilire a decorrere dall'anno 1954, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali modalità di pagamento per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Pagamento dell'imposta in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari

Art. 1.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno precedente a quello di competenza e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:

1) esercenti pubblici esercizi;
2) artigiani ambulanti;
3) esercenti prestazioni al dettaglio;
4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;
5) professionisti;
6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;
7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;
8) commercianti esercenti la vendita al pubblico;
9) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi

Art. 2.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 1, sono i seguenti:

alberghi, locande e pensioni per tutte le somministrazioni effettuate, escluse le somministrazioni di alloggio e di vitto da parte di privati;

caffè e bar anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

locali aperti al pubblico, nei quali si provveda alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al pubblico di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime di imposizione per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno dei circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione della imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta è liquidato, a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo, sulla base dell'entrata lorda conseguita dall'esercente, diminuita degli introiti relativi ai detti spettacoli, concerti e trattenimenti, per i quali il tributo è stato corrisposto unitamente ai diritti erariali ai sensi degli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Artigiani ambulanti

Art. 3.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da dichiararsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Prestazioni al dettaglio

Art. 4.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 1 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio qualunque sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri,

parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; carrettieri; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; autorimesse, per le sole riparazioni e manutenzione degli autoveicoli; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; tipografie a carattere artigiano; ecc.), tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali.

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al pubblico, l'imposta si corrisponde in base al regime stabilito dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite dall'azienda, da dichiararsi al competente Ufficio del registro con unica dichiarazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli 11, ultimo comma, e 13

Sono escluse dall'abbonamento e quindi soggette all'imposta nei modi normali:

a) le prestazioni al dettaglio effettuate in dipendenza di convenzione scritta;

b) le prestazioni al dettaglio derivanti da convenzione verbale soggetta a denunzia, ai fini della imposta di registro, a norma dell'art. 2, allegato *B*, al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, e successive modificazioni e integrazioni;

c) le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci o prodotti effettuate nei confronti di esercenti attività similari o che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione; in tali casi l'imposta si rende dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Professionisti

Art. 5.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualsiasi professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *C*-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Trasporto di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa

Art. 6.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 1, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 1 per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi, in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1.

Sono escluse dall'abbonamento e quindi soggette alla imposta nei modi normali:

a) le entrate conseguite in dipendenza di trasporti effettuati in base a convenzione scritta;

b) le entrate conseguite in dipendenza di trasporti derivanti da convenzione verbale soggette a denunzia, ai fini dell'imposta di registro, a norma dell'art. 2, allegato *B*, al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, e successive modificazioni e integrazioni;

c) le entrate conseguite in dipendenza del noleggio di autoveicoli effettuato nei confronti di ditte che esercitano a loro volta una attività di trasporto o di noleggio.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento della imposta, nella misura normale, per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 7.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 1, per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri da detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 8.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo art. 15, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione, agenzie marittime e agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le dette case o agenzie e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le case o agenzie medesime sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti di aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Lo speciale trattamento di cui al precedente comma non compete quando le case di spedizione, agenzie marittime e agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, esercitino il diritto di rivalsa dell'imposta sull'ammontare complessivo addebitato al cliente.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo articolo 15, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggeri.

Il pagamento da parte di detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito registro, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere cronologicamente annotati i singoli versamenti, con la indicazione, per ogni operazione di versamento, della data del versamento stesso, del numero complessivo dei biglietti venduti e del relativo importo versato alle ditte esercenti il trasporto.

Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 15, i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, anche per gli introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 10.

Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime di imposizione stabilito dall'art. 1, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Vendite al pubblico

Art. 11.

Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 le vendite al diretto consumatore da chiunque effettuate, compresi i produttori agricoli, in negozi aperti al pubblico, muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al pubblico di vino da asporto effettuate dai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Sono escluse dall'abbonamento le vendite, forniture e somministrazioni effettuate in dipendenza di convenzione scritta per le quali l'imposta è dovuta nei modi normali.

Art. 12.

I commercianti che, oltre alla vendita al pubblico di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall'art. 1 (gestione di bar, caffè e simili, prestazioni al dettaglio, ecc.) sono tenuti a dichiarare con *unica dichiarazione* al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 le entrate conseguite dalla loro globale attività aziendale.

Art. 13.

Sono escluse dall'abbonamento e devono assolvere la imposta nei modi normali in base al prescritto documento, le vendite effettuate in negozi aperti al pubblico nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali ed artigiani che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti devono obbligatoriamente richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta, a cura del venditore stesso, nei modi normali.

Rientrano peraltro nell'abbonamento le vendite di generi alimentari effettuate dai detti negozi, muniti esclusivamente di licenza per la vendita al pubblico, a pubblici esercizi, ospedali, mense aziendali e di fabbrica, convivenze, convitti, ecc.

Art. 14.

I commercianti che vendono al pubblico anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo.

Nel caso di vendita al pubblico di prodotti soggetti alla imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Dichiarazione Liquidazione dell'imposta Pagamento

Art. 15.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per l'anno di competenza, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dello stesso anno, una dichiarazione contenente la indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno precedente.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno precedente a quello di competenza o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno stesso, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto per l'anno precedente a quello di competenza, mentre le stesse entrate dovranno essere rapportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno di competenza.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno di competenza, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando lo ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del regi-

stro in via provvisoria liquida e riscuote il canone di imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo a quello di competenza i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettive conseguite nell'anno in cui hanno iniziato la loro attività, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; stabilimenti balneari, frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc., nonchè i pubblici esercizi in genere che svolgono la loro attività *in base a licenza temporanea di pubblico esercizio*), debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite nell'ultimata stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo di imposta.

Art 16.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art 15, determinano ai sensi del primo comma dell'art 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n 469, il canone per l'anno di competenza, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art 17.

Per i contribuenti, tenuti a corrispondere l'imposta a norma del presente decreto, che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano all'interessato, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 17.

Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati a norma del precedente articolo è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno di competenza Peraltro, è in facoltà dei contribuenti che siano correntisti postali di effettuare il pagamento dei detti canoni, alle scadenze relative, anche a mezzo di postagiro tratto sul proprio conto corrente postale a favore del conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Quando il canone non superi le L. 2000, esso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno di competenza.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto per la sistemazione della vertenza in seguito a rettifica da parte del contribuente accettata dall'Ufficio del registro, deve essere effettuato entro il termine massimo di due anni a rate bimestrali posticipate, decorrenti dal mese successivo a quello in cui risulta accettata la rettifica da parte dell'Ufficio.

Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del maggior canone dovuto in dipendenza di accertamento divenuto definitivo per mancata o tardiva opposizione.

L'imposta e la sopratassa eventualmente dovuta in dipendenza della decisione emanata dalle competenti Commissioni delle imposte, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno precedente a quello di competenza nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 15, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno dell'anno di competenza, quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a rettifica accettata deve essere corrisposta nei modi e termini stabiliti dal precedente terzo comma.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno di competenza, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al precedente terzo comma.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione e di quello successivo. Ugualmente in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde l'imposta suppletiva liquidata sulle entrate denunciate dal contribuente a fine stagione: la differenza d'imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al precedente terzo comma.

Quando i termini di pagamento fissati dai precedenti comma vengono a scadere in giorno festivo, i medesimi devono intendersi prorogati al giorno successivo, non festivo.

TITOLO II
Pagamento dell'imposta in abbonamento mediante canoni fissi. Mense e spacci militari, aziendali e di fabbrica

Art. 18.

Per le somministrazioni effettuate nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per *ciascuna cucina* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in Comuni con popolazione	
non superiore a 5000 abitanti .	L. 1.000
da 5.001 a 50.000 . .	» 3.000
da 50.001 a 500.000	» 6.000
superiore a 500.000	» 10.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica gestiti diret-

tamente dall'azienda o dalla fabbrica, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti gestiti da uffici e da enti in genere compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa, refettorio o ristorante* è dovuta in base ai seguenti canoni:

Per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino		a	50	L.	1.000
da	51	a	100	»	2.000
da	101	a	500	»	4.000
da	501	a	1.000	»	8.000
da	1.001	a	5.000	»	12.000
da	5.001	a	10.000	»	16.000
oltre i			10.000	»	20.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) l'imposta sull'entrata per *ciascuna mensa* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi, in rapporto al numero medio dei partecipanti:

fino		a	15	L.	800
da	16	a	50	»	2.000
da	51	a	100	»	5.000
da	101	a	500	»	8.000
da	501	a	1.000	»	12.000
oltre i			1.000	»	15.000

Art. 19.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o da Comandi di corpi militarizzati l'imposta sull'entrata *per ciascuno spaccio,* anzichè in base alle norme e modalità stabilite nel titolo I del presente decreto, *può* essere corrisposta mediante il pagamento dei seguenti canoni fissi in rapporto al numero medio dei militari in forza ai singoli Comandi:

fino		a	15	L.	7.000
da	16	a	50	»	15.000
da	51	a	100	»	25.000
da	101	a	500	»	35.000
da	501	a	1.000	»	50.000
oltre i			1.000	»	60.000

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta *per ciascuno spaccio,* anzichè in base alle norme e modalità stabilite dal titolo I del presente decreto, può essere corrisposta mediante il pagamento dei seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai associati, ecc.):

fino		a	50	L.	20.000
da	51	a	100	»	40.000
da	101	a	500	»	70.000
da	501	a	1.000	»	120.000
da	1.001	a	5.000	»	160.000
da	5.001	a	10.000	»	200.000
oltre i			10.000	»	250.000

Art. 20.

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli articoli 18 e 19 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dell'anno di competenza, una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (denominazione dell'ente o dell'azienda, popolazione del Comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell'Ufficio del registro, od anche — quando il contribuente sia correntista postale — a mezzo di postagiro tratto sul proprio conto corrente postale a favore del conto corrente del competente Ufficio del registro, in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio dell'anno di competenza.

Quando i detti termini cadono in giorno festivo, i medesimi devono intendersi prorogati al giorno successivo, non festivo.

Art. 21.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sia data in appalto, ovvero quando le dette mense, cucine e spacci, pur essendo gestiti direttamente dalle ditte, uffici ed enti a cui appartengono, effettuino somministrazioni, vendite e distribuzioni anche a persone non dipendenti dagli accennati organismi, l'imposta, per tutte le entrate conseguite dalla mensa, cucina o spaccio, si corrisponde in base al regime di imposizione stabilito dal precedente titolo I.

Le disposizioni di cui ai predetti articoli 18 e 19 non trovano altresì applicazione per le mense, cucine e spacci gestiti da enti od organismi sotto qualsivoglia forma costituiti dalle persone che fruiscono della mensa, della cucina o dello spaccio; in tal caso l'imposta si corrisponde in base al regime di imposizione stabilito dal precedente titolo I.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 22.

Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto si corrisponde in abbonamento, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 23.

Il presente decreto esplica la sua efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1954.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1953
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 100. — LESEN

(6182)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di economia politica presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di « economia politica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6227)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Cagliari di un mutuo di L. 307 660.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6194)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Sassari di un mutuo di L. 172.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6195)

Riconoscimento del comune di San Felice sul Panaro ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1953, n. 15200.I.B., il comune di San Felice sul Panaro (provincia di Modena), è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(6236)

Riconoscimento del comune di Pompiano ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1953, n. 15200.I.B., il comune di Pompiano (provincia di Brescia), è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(6237)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9345 in data 15 dicembre 1953, l'avv. Agnello Caserta è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli.

(6196)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 292

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 dicembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	642 —
» Firenze	624,82	641 —
» Genova	624,80	643 —
» Milano	624,85	642 —
» Napoli	624,70	642 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,74	642,50
» Torino	624,92	642.50
» Trieste	624,85	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 22 dicembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,875
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	81,20
Id. 5 % 1935	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	80,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,725
Id. 5 % 1936	91,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,325

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 dicembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . Lit. 624,79
1 dollaro canadese . » 642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,43

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Pertegada

Con decreto 2 dicembre 1953, n. 3145, del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica della Bassa Friulana, riportata sul catasto del comune censuario di Pertegada con il mappale 336 porzione, per complessivi mq. 7027.

(6178)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la propria deliberazione del 10 settembre 1953, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, con la quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la propria deliberazione del 21 ottobre 1953, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 27 ottobre 1953, con la quale il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto è stato prorogato al 29 dicembre 1953;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente l'anzidetto termine;

Delibera:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione presidenziale del 10 settembre, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, è prorogato al 15 febbraio 1954.

Roma, addì 16 dicembre 1953

Il presidente: MAROI

(6205)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quindici posti di capotecnico aggiunto in prova nel Servizio idrografico e dei fari nel ruolo dei capitecnici dell'Amministrazione militare marittima (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente i benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifica di partigiano e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso (primo, secondo e terzo comma).

Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1951, n. 52463/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di capotecnico aggiunto in prova nel Servizio idrografico e dei fari nel ruolo dei capitecnici della Marina militare (grado 11°, gruppo *B*).

I posti sono ripartiti nei seguenti servizi e specialità:

Servizio idrografico: posti n. 11, ripartiti nelle specialità:

Topocartografi	n. 3
Idrografi	» 3
Calcolatori astronomici	» 2
Elettromeccanici	» 1
Tipolitocalcografi	» 1
Geofisici	» 1

Servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi: posti n. 4.

Qualora il numero dei posti messi a concorso per ciascun servizio o specialità di essi non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti che fossero risultati idonei in altri servizi o specialità ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere la nomina nell'ordine di apposita graduatoria generale dei posti vacanti.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35 e che siano muniti di licenza di istituto nautico o di istituto industriale o di abilitazione tecnica per geometri o di liceo scientifico.

Dal concorso sono escluse le donne.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militali svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per coloro i quali sono decorati con medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale; per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricolutra (U.N.S.E.A.).

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i 45 anni

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) i servizi e le specialità per cui intendano concorrere.

E' in facoltà dei candidati di concorrere per più servizi ma, in ogni caso limitatamente ad una specialità per ciascuno di essi;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere,

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovano sotto le armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

I concorrenti che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo e debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo e debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo e debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale regolarmente bollato, o copia notarile autenticata del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso rilasciato dalla scuola o dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma. I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono trasmettere un certificato della scuola o dell'Istituto, debitamente vistato ed attestante il conseguimento del titolo di studio, salvo a produrre il diploma originale o copia autentica di esso all'atto dell'eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio debitamente legalizzato dal provveditore agli studi.

7. Copia dello stato di servizio per gli ufficiali in congedo ed in servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare).

Copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato ed in servizio (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del C.E.M.M.).

Coloro che pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare devono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili o dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, debbono produrre il certificato di esito di leva su carta da bollo, contenente il visto di conferma del commissario di leva competente e legalizzato dal prefetto. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari, in bollo, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 548 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato del-

l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci della prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualifica munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduci della deportazione dovrà risultare dall'attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciata da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 13, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (regolarmente bollata e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo.

11. I candidati che siano impiegati civili di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

Le domande ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provano con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche, pratiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma od eventualmente in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, o generale, o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al settimo, membro.

Possono far parte della Commissione come membri aggregati:

un ufficiale superiore per il servizio idrografico ed uno per il servizio dei fari;

un impiegato del personale civile tecnico per ciascuna delle specialità per le quali è indetto il concorso: la scelta può cadere anche su un impiegato di specialità affine;

esperti per le prove facoltative di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta, grafica come pratica ed orale la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e grafiche pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come pratica, grafica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentate dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego, sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta e completa conoscenza di tutte le cognizioni richieste per l'espletamento del servizio (al quale sarà stato destinato) sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1953
Registro n. 15, *foglio n.* 377.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Comune a tutte le specialità composizione italiana su tema di carattere generale (coefficiente 1).
2. Comune a tutte le specialità: matematica. Problemi: uno di aritmetica od algebra ed uno di geometria o trigonometria secondo il programma della prova orale (coefficiente 2).
3. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità « cartografo » (servizio idrografico): problema di topografia con applicazione di algebra elementare, di trigonometria e di calcolo logaritmico (coefficiente 3).
4. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità « calcolatore » (servizio idrografico) (coefficiente 3):

a) problema di trigonometria piana e sferica;

b) tema di astronomia e geodesia, nei limiti del programma della prova orale, implicante un calcolo logaritmico.

5. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità « idrografo » (servizio idrografico): traduzione in italiano dai portolani francese ed inglese (non è ammesso l'uso del dizionario) (coefficiente 3).
6. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità « tipolitocalcografo »: prova scritta di calcolo di un preventivo per stampa di un volume.

Tipografia: computo delle lettere e righe dell'originale e delle righe e pagine tipografiche. Calcolo della composizione tipografica. Correzione e impaginazione. Scomposizione dei caratteri. Lettura delle bozze. Avviamento della macchina stampa. Detersivi. Carta per stampa. Carte allegate e clichès. Copertina.

Litografia: calcolo del trasporto dei disegni e conseguente stampa.

Legatoria: calcolo dei punti di cucitura e delle spese per cartone, tela, ecc.

7. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità « geofisico » prova scritta di lingue estere: traduzione di un brano di carattere tecnico (metereologico, oceanografico e magnetismo terrestre e navale) delle lingue conosciute dal candidato. E' obbligatoria la conoscenza di almeno due lingue una delle quali deve essere il francese o l'inglese.

Prova facoltativa di lingue estere

Traduzione in italiano dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico.

Il candidato può chiedere di eseguire la traduzione di tutte le lingue indicate.

Quando il programma comprenda un esame obbligatorio di lingue estere, la prova facoltativa è limitata alle lingue la cui conoscenza non è obbligatoria.

Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

Prova grafica (coefficiente 2)

Obbligatoria per i concorrenti alle seguenti specialità:

Cartografo: disegno topografico sulla scorta di brogliacci di campagna.

Il candidato deve dimostrare di possedere oltre ad abilità nella esecuzione del lumeggiamento al tratto del terreno anche buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

Idrografo: riduzione grafica sulla carta nautica di problemi di navigazione costiera.

Fari e segnalamenti marittimi

a) copia dal vero in iscala assegnata ed a matita, di un oggetto avente attinenza con la specialità per la quale il candidato concorre;

b) disegno a matita con la sola scorta dello schizzo eseguito come sopra, del disegno costruttivo dell'oggetto, con la chiarezza necessaria affinchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire il lavoro.

Prova pratica (coefficiente 3)

Obbligatoria per i concorrenti alla specialità fari e segnalamenti marittimi, da sostenere presso un'officina militare marittima:

Messa in opera di lavoro secondo il disegno e la traccia stabilita dalla Commissione esaminatrice e secondo la specialità cui ciascun candidato concorre, dando prova di sapervi dare pratico indirizzo esecutivo; di conoscere le singole operazioni che occorrono e le successive fasi di lavorazione a mano od a macchina; di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle pratiche occorrenti per poter esercitare rispetto al personale le proprie mansioni con cognizione ed autorevolezza; di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione del campione e del disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

Prova orale

a) Nozioni comuni a tutte le specialità (coefficiente 1):

Aritmetica ed algebra: Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del tre semplice e composto. Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado riducibili al 2° grado. Progressione aritmetiche e geometriche. Logaritmi e loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

Geometria: Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangolo, quadrato, parallelogramma, trapezio, rettangolo, poligoni; misura delle rette e degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette piane nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana: Definizione delle principali linee trigonometriche e loro realizzazione. Tavole logaritmiche e trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Fisica e chimica: Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti.

Forze, composizione delle forze; coppie, composizione delle coppie.

Corpi solidi, rigidi, macchine semplici. Gravità; centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza, energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressione dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce.

Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni sulla spettroscopia.

Calore, sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro.

Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico. Produzione del suono, sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e di elettrodinamica. Correnti continue ed alternate; definizione e formule principali.

Pile, accumulatori. Macchine elettriche a corrente continua ed alternata.

Principali strumenti di misura.

Legge delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule; equazioni, regole di nomenclatura. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica.

Combustione; fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforosi e solforico.

Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici fosfati e perfosfati. Carbonio e siliceo e loro composti ossigenati.

Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

Disegno: Il candidato deve dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati in guisa di spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

Nozioni pratiche: Organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi risultanti dai disegni di costruzioni. Regole e dati pratici per la compilazione di preventivi, di perizie e di specificazioni di materiali. Computo di costo della manodopera e spese generali.

Norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Provvedimenti in caso di infortunio.

Nozioni amministrative e di statistica. Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati statali.

Nozioni sulla legislazione del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

Elementi di statistica.

b) Nozioni particolari tecniche per i concorrenti alle seguenti specialità (coefficiente 2):

Cartografo:

Operazioni fondamentali per la costruzione di una carta.

Sistemi di proiezione per le carte marine. Proiezione gnomonica Proiezione isogona di Mercatore. Reticolato della proiezione gnomonica. Reticolato della proiezione di Mercatore. Costruzione di una carta di Mercatore.

Triangolazione. Grafici parziali. Misura di una base. Orientamento della rete Determinazione dell'Azimut. Il teodolite, sua descrizione e pratico impiego.

Topografia Determinazione grafica dei punti di dettaglio. Determinazione numerica dei punti di dettaglio. Rilievo topografico in genere.

Il tacheometro: rilievo topografico col tacheometro Tavolette pretoriane. Rilievo topografico con la tavoletta pretoriana. Particolarità del rilievo della costa marina. Il rapportatore topografico.

Livellazione geodetica e geometrica. Strumenti di livello. Rilievo sottomarino. Strumenti relativi: apparecchi per scandagliare, sestante, circolo a riflessione; staziografo, tavolette scandagli acustici. Metodi per scandagliare. Linea di scandaglio. Operazioni di scandaglio con le imbarcazioni e con le navi. Rilievo dei bassifondi, zone d'ancoraggio, fanali, porti.

Osservazione di marea, Strumenti per le osservazioni di marea. Costante di mareografica. Riduzione degli scandagli e determinazione della quota del punto.

Cenni di fotogrammetria.

Disegno e riproduzione delle carte. Rappresentazione del terreno Curve di livello. Forme del terreno. Linee e punti caratteristici. Pendenza Lumeggiamento delle carte. Segni convenzionali Disegno. Scala grafica. Copia e riduzione di disegni. Pantografo. Delucidamento. Camera chiara. Riproduzione delle carte. Incisione sul rame a bulino. Incisione fotogalvanica. Litografia Fotolitografia.

Calcolatore:

La sfera celeste. Punti fondamentali di riferimento. Coordinate orizzontali. Coordinate orarie ed equatoriali. Coordinate geografiche di un punto terrestre. Relazioni tra i diversi sistemi di coordinate.

Il triangolo fondamentale di posizione. Formule logaritmiche per la sua risoluzione. Il tempo e la sua misura. Tempo sidereo. Tempo solare vero. Tempo solare medio. Tempo civile. Fusi orari Conversione dei tempi.

Conservazione del tempo. Il pendolo ed il cronometro. Correzione assoluta ed andamento diurno. Confronto degli orologi. Tavole logaritmiche. Logaritmi di addizione e di sottrazione. Formule di interpolazione.

Livellazione geodetica. Livellazione geometrica.

Triangolazione. Vari ordini di triangolazione. Riduzione al centro trigonometrico. Calcolo del triangolo geodetico con metodo di Legendre.

Trasporto delle coordinate geografiche. Distanze di due punti di date coordinate sulla sfera.

Determinazione di punti per intersezione diretta ed inversa. Determinazione a vertici di piramide. Problemi di Pothenot. Problema di Hansen. Cenni sulla compensazione di una rete.

Principali sistemi di proiezione usati per le carte nautiche. Costruzione del reticolato.

Elementi di magnetismo terrestre.

Teoria del pendolo composto e formula per il calcolo della durata di oscillazione.

Idrografo:

Le carte nautiche; carte generali, carte costiere, piani. Varie specie di proiezioni. Scale delle carte nautiche e dei piani. Indicazioni che si trovano nelle carte e nei piani. Segni convenzionali

I portolani: italiani e delle altre nazioni. Loro contenuto e suddivisione della materia. Supplementi. Avvertenza sull'impiego dei portolani. Vedute di costa. Elènchi dei fari italiani ed esteri. Loro contenuto. Caratteristiche luminose dei fari. Portata geografica, portata luminosa, potenza luminosa.

Radioservizi italiani ed esteri. Loro contenuto. Effemeridi nautiche. Tavole di marea.

Avvisi ai naviganti italiani ed esteri. Interpretazioni degli avvisi ai naviganti inglesi e francesi. Maniera di controllare lo *aggiornamento di un documento nautico*. Aggiornamento mediante gli avvisi ai naviganti e delle carte e pubblicazioni nautiche. Pubblicazioni varie dell'Istituto idrografico e degli Uffici idrografici esteri.

Navigazione stimata. Conversione delle rotte o correzione delle prore. Navigazione per circolo massimo. Navigazione costiera. Correzione e conversioni dei rilevamenti. Norme per la loro misura Errori. Linee di posizione e loro impiego.

Determinazione della posizione approssimata della nave per mezzo dello scandaglio.

Terminologia marina Carta pilota (Pilot charts) Cenni sulla navigazione iperbolica. Sistemi Decca, Loran, Consol

Generalità sui segnalamenti marittimi (luminosi, diurni) (sonori, o da nebbia), *sistemi di segnalamenti marittimi* Determinazione della posizione della nave con due o più linee di posizione simultanea e con rilevamenti successivi nello stesso oggetto.

Tipolitocalcografo:

1) Cassa, caratteri (suoi diversi tipi e scopi). Strumenti inerenti al compositore. Composizione (vantaggi, balestra, compositoio, pinze). Modo di comporre (interlinee, spazi, giustezze, filetti, fuselli e grappe).

2) Composizione modo di eseguirla; refusi.

3) Impaginazione. Bozze di stampa.

4) Principi generali e descrizione del linotipe. Suo funzionamento, magazzini, matrici, giustezze, modo di composizione, inconvenienti

5) Descrizione della monotipe.

6) Tipi di macchine tipografiche. Impostazione delle forme tipografiche in macchina. Marginatura. Telaio. Avviamento. Stampa. Inchiostro da stampa. Cliches al tratto ed a mezza tinta. Stampa a colori. Tiratura.

7) Macchine litografiche. Descrizione dei tipi principali. Torchi. Modi di usarli. Rulli diversi Pietre e zinchi litografici. Materie principali usate per la preparazione della pietra litografica e dello zinco. Incisione su zinco.

8) Fotolitografia e fotozincografia. Principi generali. Procedimento per il trasporto sulla pietra e sullo zinco. Fotolito incise.

9) Stampa della pietra e torchio ed in macchina a nero ed a colore.

10) Inchiostro da stampa litografico. Vernici.

11) Principi generali della calcografia.

12) Torchi calcografici. Fornelli. Tamponi. Trattamento per la preparazione del rame per la stampa. Inchiostro calcografico Stampa calcografica.

13) Manutenzione e conservazione dei rami incisi.

14) Preventivi generali per la stampa di opere complete di tipografia e in litografia.

15) Carta da stampa e suoi formati.

Geofisico

a) Magnetismo. Descrizione dei principali strumenti per la misura del campo magnetico terrestre.

Descrizione dei principali tipi di bussole magnetiche in uso e loro verifiche e collaudo.

Campo magnetico di bordo. Compensazione delle bussole magnetiche.

b) Meterologia:

Descrizione ed uso dei principali strumenti metereologici (barometri, termometri, anemometri e anemografi, pluviometri, teodoliti speciali per l'inseguimento dei palloni piloti;

Verifica e collaudo dei barometri (coll'ipsometro e con la prova a pressione ridotta), dei termometri, degli anemometri.

Nozioni generali sulla distribuzione degli elementi meteorici nella troposfera e nelle altissime quote.

Nozioni generali sui procedimenti sinottici (carte isobariche e isotermiche, ecc) e sui criteri di previsione del tempo.

Nozioni generali sulla perturbazione atmosferica (cicloni, anticicloni, temporali, ecc).

Organizzazione internazionale e nazionale dei servizi meteorologici. Bollettini meteorici e loro decifrazione. Segnalazioni meteorologiche ottiche e r. t. (avvisi di tempeste e presagi).

c) Oceanografia

Descrizione ed uso dei principali strumenti oceanografici correntometri, mareografi, termometri a rovesciamento, prese di campioni di acqua e di fondo.

Nozioni generali sulla distribuzione della temperatura e della salinità dell'acqua nei vari mari mari chiusi e oceani; sulla distribuzione delle maree e delle correnti principali.

Metodi principali di previsione delle maree e delle correnti di marea Uso delle tavole di marea.

Verifica e spoglio delle registrazioni mareografiche, deduzioni del livello medio e dei principali livelli usati per la riduzione degli scandagli. Quotazione di un caposaldo di livellazione Nozioni generali sui metodi per scandagliare (scandagli a sagola a filo, acustici).

Elettromeccanici

Principali macchine operatrici delle varie officine, attrezzi e mezzi di lavoro, trasmissione di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Resistenza dei materiali azioni deformanti, trazione, compressione, taglio. flessione torsione, azioni combinate. Applicazione di calcolo per casi semplici di parti di macchine. Calcolo sugli alberi soggetti a torsione

Campo magnetico. Campi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi energia dissipata per isteresi. Magnetismo terrestre Riluttanza Saturazione Corrente elettrica continua. Legge di Ohm Legge di Joule e principi di Kirchoff e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente Resistenza dei conduttori e sua misura. Circuiti derivati Cariche elettrostatiche Elettricità atmosferica. Magneti naturali e artificiali. Induzione elettromagnetica forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e autoinduzione. Corrente di Foucault.

Capacita elettrica dei conduttori Condensatori e loro collegamenti Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Motori sincroni e asincroni, motori a velocità variabile, loro proprietà Corrente alternata polifase Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa Pila ed accumulatori. Loro raggruppamento e funzionamento Applicazione elettrochimiche Trasformazione di energia elettrica e viceversa. Trasformatori statici e rotanti, convertitori Dinamo a corrente continua ed alternata; particolari costruttivi caratteristiche potenza, rendimento e perdite delle dinamo Motori a corrente continua. Varie specie di corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase, avviamento, inversione, frenatura, regolazione della velocità Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione, regolatori di tensione e strumenti di misura. Interruttori Valvole, illuminazione elettrica. Proiettori. Propulsione elettrica.

Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.).

Materiali principali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine elettriche, loro qualità e loro impiego nelle varie opere. Caldaie a vapore e meccanismi ausiliari, motori a combustione interna e loro funzionamento e turbine a vapore da accoppiare ai generatori elettrici. Centrali elettriche.

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo:

a) *Ottica* propagazione della luce; velocità della luce fenomeno della riflessione e della rifrazione, indice di rifrazione scomposizione della luce; spettro solare; raggi infrarossi e raggi ultravioletti; righe di Fraunhofer; luci colorate, specchi piani, specchi concavi, specchi convessi e immagini da essi prodotti specchi parabolici e loro uso nei proiettori - lenti convergenti e divergenti fuochi delle lenti convergenti - asse principale; assi secondari, fuochi coniugati, distanza focale, determinazione pratica della medesima immagini prodotte dalle lenti convergenti; immagine reale ed immagine virtuale elementi di fotometria sistemi di due o più lenti convergenti cenni sulla fotografia.

b) *Elettrotecnica*: fenomeni magnetici permanenti naturali ed artificiali; magneti temporanei, campo magnetico; campo magnetico terrestre; bussola le pile e la corrente elettrica; circuito elettrico; collegamenti in serie ed in parallelo forza elettromotrice; intensità di corrente e resistenza; unità di misura; legge di Ohm calore prodotto dalla corrente; legge di Joule; applicazione principale (illuminazione, apparecchi elettrotermici) principali specie di lampade elettriche elettrolisi, accumulatori elettrici, tipi principali, nozioni di galvanostegia campo magnetico prodotto dalla corrente; elettromagneti; applicazioni principali; induzioni elettromagnetiche; correnti indotte correnti continue e correnti alternate nozioni sulle generatrici a corrente continua ed a corrente alternata cenni sui trasformatori, convertitori e raddrizzatori cenni sui principali strumenti di misura di tipo industriale dispositivi e norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici soccorsi d'urgenza.

c) *Motori primi* breve cenno sui motori in genere brevi cenni sulle macchine a vapore e sui vari tipi di caldaie cenni sui motori a scoppio; loro funzionamento, carburanti impiegati; benzina, benzolo, alcool, detonazione e antidetonanti cenni sui diversi sistemi di accensione; magneti; spinterogeni cenni sui motori a gas povero, gas di carbone e gas di legna gassogeni cenni sui motori a combustione progressiva; motori diesel, semidiesel; a testa calda; combustibili in essa adoperati lubrificanti adoperati per motori a combustione interna silenziatori.

e) *Tecnologia*: cenni sulla produzione della ghisa, del ferro, dell'acciaio fonderia; forme ed anime; modelli; sagome e casse di anima, ritiro nozioni sui principali metalli usati nella costruzione delle macchine tempera, rinvenimento e cementazione degli acciai acciai speciali, rapidi e leghe dure per utensili, brevi cenni sulle macchine utensili; torni; trapani; piallatrici; fresatrici, ecc. saldature dolci e forti; bollitura; saldatura autogena al cannello; taglio col cannello; saldatura elettrica mole ed abrisivi in genere olii e lubrificanti istrumenti di misure e di controllo calibri; micrometri; piani di paragone, ecc. dispositivi per prevenire gli infortuni

Roma, addì 20 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: Bosco

(6116)

Graduatoria generale del concorso per esami a dieci posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo B), nel personale dei contabili della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei contabili della Marina militare (registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1952, registro difesa-Marina n. 16, foglio n. 345);

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1953, con il quale è stata composta la Commissione giudicatrice del concorso stesso (registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1953, registro difesa-Marina n. 8, foglio n. 31);

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 12, nel quale è stata formata la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di concorso;

Riconosciuto ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto n. 2960, la regolarità del procedimento dell'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a dieci posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei contabili della Marina militare, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1952:

		punti
1.	D'Andria Vittorio	18,01
2.	De Sanctis Oliviero	17,48
3.	Crollari Bruno, profugo dell'Africa Italiana	17,41
4.	Ursini Luciano	17,34
5.	Brunetti Walter	17,25
6.	Tanga Giovanni	16,93
7.	Tozzi Umberto, combattente	16,58
8.	Laganà Antonio	16,50
9.	De Leo Ennio	16,43
10.	Milazzo Vincenzo	16,32
11.	Proietti Alvise	16,31
12.	Chiaia Francesco	16,25
13.	Gisolini Franco	16,20
14.	Firmamento Onorato	16,16
15.	D'Angelo Domenico	16,01
16.	Flamini Mario	16 —
17.	Pagliarulo Cesare, combattente	15,83
18.	Bellone Luigi	15,66
19.	Latini Luigi, nato il 17-6-1925	15,50
20.	Bertuccioli Giorgio, nato l'11-11-1932	15,50
21.	Carlucci Mario	15,41
22.	Stellato Antonio	15,33
23.	Fasano Mario,	15,22
24.	Fabrizi Domenico	15,16
25.	Pietramala Giuseppe	15,08
26.	Esposito Guglielmo	15 —
27.	Gallà Giuseppe, ufficiale di complemento	15 —
28.	Di Somma Antonio, combattente	14,91
29.	Prechezer Luigi	14,91
30.	Agrosi Orlando, combattente	14,50
31.	Russo Antonio	14,33
32.	Carlone Mario, combattente	14,20
33.	Nuzzo Domenico, combattente	14 —
34.	De Battisti Alvise	13,91
35.	Murrighili Menotti, combattente	13,87
36.	Sammarco Massimo, nato il 25-11-1925	13,83
37.	Savelli Evandro, nato il 20-1-1928	13,83
38.	Rodolico Rosario	13,60
39.	Pietra Bruno, partigiano combattente	13,50
40.	Cillo Bruno	13,33
41.	Pozzi Andrea, profugo dell'Africa Italiana	13,08

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. D'Andria Vittorio
2. De Sanctis Oliviero
3. Crollari Bruno
4. Ursini Luciano
5. Brunetti Walter
6. Tanga Giovanni
7. Tozzi Umberto
8. Pagliarulo Cesare
9. Di Somma Antonio
10. Agrosi Orlando

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Laganà Antonio
2. De Leo Ennio
3. Milazzo Vincenzo
4. Proietti Alvise
5. Chiaia Francesco
6. Gisolini Franco
7. Firmamento Onorato
8. D'Angelo Domenico
9. Flamini Mario
10. Bellone Luigi
11. Latini Luigi
12. Bertuccioli Giorgio
13. Carlucci Mario
14. Stellato Antonio
15. Fasano Mario
16. Fabrizi Domenico
17. Pietramala Giuseppe
18. Gallà Giuseppe
19. Esposito Guglielmo
20. Prechezer Luigi
21. Russo Antonio
22. Carlone Mario
23. Nuzzo Domenico
24. De Battisti Alvise
25. Murrighili Menotti
26. Sammarco Massimo
27. Savelli Evandro
28. Rodolico Rosario
29. Pietra Bruno
30. Cillo Bruno
31. Pozzi Andrea

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1953

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1953
Registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 220. — BONATTI

(6186)

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto prefettizio n. 18259 in data 28 aprile 1953, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Avellino;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e segnatamente quello in data 24 novembre 1953, relativo alla formazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 23 e 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del candidato dottor De Prisco Felice Antonio di Giuseppe, unico concorrente rimasto, dichiarato idoneo per il concorso in narrativa.

Avellino, addì 1° dicembre 1953

Il prefetto: PANDOZY

(6207)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.